

112
03 SET. 2013

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Antonio H 09 SET. 2013
Uscard Maria
MEGALICARICATI
Mme M... ..



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 110 Reg Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO ALLA SENTENZA N. 221/2013 NRG 321/2012, RELATIVA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAI SIG. RI URSO LORENZA E TOMARCHIO SEBASTIANO.

L'anno Duemila trechiesi addì sei del mese di settembre, alle ore tredeciquantacinque segg. Nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la
IL SINDACO
Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. Santo Orazio Caruso e con l'intervento dei Sigg.

| N. | ASSESSORI | PRESENTI | ASSENTI |
|----|--------------------|----------|---------|
| 1 | RANERI SEBASTIANO | X | |
| 2 | DI SALVO ROBERTO | X | |
| 3 | LEONE MARIA GRAZIA | X | |
| 4 | ROMANO SANTO | X | |
| | | | |
| | | | |

Non sono intervenuti gli Assessori: _____

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano Giuseppe

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la sentenza n. 221/2013 NRG. 371/2012 del Giudice di Pace di Acireale, depositata in cancelleria in data 08/04/2013 e notificata all'Ente in data 04/07/2013 prot. N. 11668, relativa all'atto di citazione promosso dai Sig.ri Urso Lorenza e Tomarchio Sebastiano per il sinistro occorso il 07/09/2009 in Aci S. Antonio via Stazzone, con la quale il Giudice di Pace di Acireale ha condannato il Comune di Aci Sant'Antonio al pagamento della complessiva somma di € 1.211,12 oltre le spese di C.T.U. sostenute, interessi dal di dell'evento al soddisfo, spese e competenze legali statuite in € 900,00 di cui € 100,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A.;

Vista

- la nota dello Studio Legale Avv. Michelangelo Castana prot. n. 12257 del 15/07/2013 che ritiene opportuno il ricorso in appello alla sentenza suddetta, tenuto conto di quanto sostenuto dal legale " per avere il giudice riconosciuto erroneamente somme non dovute alla parte attrice";
- che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale;
- la convenzione, introitata al prot. dell'Ente in data 30/08/2013 al n. 14304, con la quale l'Avv. Michelangelo Castana ha accettato l'incarico di costituirsi in appello;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in appello alla sentenza n. 221/2013 NRG. 371/2012 del Giudice di Pace di Acireale, depositata in cancelleria in data 08/04/2013 e notificata all'Ente in data 04/07/2013 prot. N. 11668, relativa all'atto di citazione promosso dai Sig.ri Urso Lorenza e Tomarchio Sebastiano per il sinistro occorso il 07/09/2009 in Aci S. Antonio via Stazzone;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. Michelangelo Castana con sede in Catania via Salvatore Paola n. 13;

Incaricare il Responsabile del settore 1° a procedere all'impegno della spesa per l'esecuzione del servizio sopracitato;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

COPIA

22-5-13
N° 3
S.w. Castana

UFF. P. 13

N° 221/13 Sent. ■
N° 371/12 Reg. Gen.
N° 876/13 Cron

Rep. 162/13

Addi 22-5-13
richiesta N° 2 copia
oggi
rilasciata copia.

Oggi
rilasciata copia esecutiva
all'avv. PATANÉ



Dati p. € 6,20
apposti sull'originale

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
14 LUG. 2013
Prot. N. 11668

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE

Avv. Liliana Mazzocchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 371/12

PROMOSSA DA : Urso Lorenza nata in Acireale il 27.07.1965 e residente in Aci Sant'Antonio via Tropea n. 26, CF n. RSULNZ65L67A028L, e Tomarchio Sebastiano nato in Acireale il 02.12.1987, C.F. n. TMRSS87T02A028U, rappresentati e difesi dall'avv. Catena Patané

= attori =

CONTRO : Comune di Aci Sant'Antonio in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo Castana

= convenuto =

OGGETTO : risarcimento danni da insidia stradale

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierno attore conveniva in giudizio, avanti questo Giudice di Pace, il Comune di Aci Sant'Antonio in persona del suo Sindaco pro-tempore, invocandone la condanna al risarcimento di tutti i danni materiali e fisici subiti a seguito dell'evento dannoso occorso 07.09.2009, a causa della presenza di *"una buca non segnalata di dimensioni 70x70"*.

All'udienza di prima comparizione, si costituiva il Comune contestando i fatti così come narrati dagli attori, venivano ammessi i mezzi istruttori ed infine, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, le parti venivano invitate a precisare e concludere, indi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Tomarchio Sebastiano in data 07.09.2009, alle ore 08,25 circa, alla guida del motociclo Suzuki targato CT167151, di proprietà della signora Urso Lorenza, *"percorreva la via Stazzone di Aci Sant'Antonio, quando giunto all'altezza del civico 13/15, a causa di una buca non segnalata, perdeva il controllo del mezzo e finiva rovinosamente a terra"*.

Prima di entrare nel merito della controversia, questo giudice rileva come nel tempo, in merito alla responsabilità della pubblica amministrazione, tenuta ad evitare situazioni di pericolo occulto, connotato dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità, (come sostengono gli attori), si è sovrapposta un'articolata stratigrafia di orientamenti giurisprudenziali volti a delineare l'ipotesi in cui la pubblica amministrazione è responsabile: è assunto pressoché indiscusso che anche i soggetti pubblici sono soggetti alla regola prevista dall'art. 2043 e 2051 c.c. ed appare corretto affermare che non esistono, in linea di principio, ostacoli alla tutela risarcitoria nei casi ricollegabili ad azioni od omissioni della P.A..



E così per anni si è visto, il sovrapporsi di massime che precisavano come, per configurare la responsabilità della P.A. non fosse sufficiente la dimostrazione dell'inosservanza di norme di legge o di comune prudenza atte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, ma anche la prova che il danneggiato si sia comportato secondo normale diligenza, soprattutto in base alle concrete circostanze di fatto rilevanti al momento dell'incidente.

Orbene, nel caso specifico, la domanda attrice risulta fondata e come tale, meritevole di accoglimento.

Invero, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso rileva come il giorno dell'evento dannoso, *"stavo transitando in Aci Sant'Antonio e davanti a me si trovava la moto del Tomarchio,davanti a questo vi era una macchina, di cui non ricordo il colore e il tipo e davanti a questa autovettura vi era uno scooter grigio che improvvisamente girava a sinistra.*

La macchina ha proseguito la sua corsa mentre il conducente della moto Suzuki, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra.

Mi sono fermato e ho prestato soccorso, perché il ragazzo era sanguinante ed io stesso l'ho accompagnato al Pronto Soccorso.

Il ragazzo è caduto a seguito di una grossa buca sull'asfalto, ho visto la moto che vacillavala moto è caduta addosso al ragazzo."

Tale dichiarazioni evidenziano come la vettura che precedeva il motociclo, non consentiva un'ampia visuale della strada, celando il manto stradale deformato come lo stesso CTU scrive nella sua relazione, considerato anche che *"l'equilibrio dei veicoli a due ruote è sempre precario e la perdita di equilibrio può essere causata da una manovra improvvisa associata alle cattive condizioni di conservazione dell'asfalto"*.

Nella relazione effettuata dal CTU, si legge infatti che *".....in effetti viene riscontrato un cattivo stato di conservazione e manutenzione del manto stradale che presenta, sulla parte centrale e lato sinistro della carreggiata, delle fessurazioni e nella zona indicata nella quale il conducente avrebbe*

perduto l'equilibrio cadendo dalla moto, si nota un lieve avvallamento, circoscritto ad un tratto del diametro di circa 70 cm.

L'equilibrio dei veicoli a due ruote è sempre precario e la perdita di equilibrio può essere causata da una manovra improvvisa associata alle cattive condizioni di conservazione dell'asfalto".

Il danno è stato stimato in € 240,00, mentre per quanto attiene le lesioni riportate dall'attore nella relazione depositata dal consulente incaricato, si legge che Tomarchio Salvatore ha avuto bisogno di un periodo di ITP al 75% di giorni 15 (€ 514,12) ed un periodo di ITP al 50% di giorni 20 (€ 457,00).

Com'è noto, la produzione giurisprudenziale relativa alla responsabilità di danni verificatisi a seguito d'insidia stradale è notevole ed oscillante tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e l'art. 2051 c.c., in quanto il Comune, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla manutenzione di opere pubbliche, incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del "*neminem laedere*" in ossequio alla quale essa è tenuta a far-si che l'opus publicum, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo occulto.

Perché si abbia una situazione di pericolo occulto è indispensabile, alla luce della giurisprudenza più consolidata della Suprema Corte, che lo stato dei luoghi sia caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.

Nel caso specifico, l'attore non ha avuto alcuna percezione dello stato dei luoghi e del pericolo occulto. il manto stradale deformato non poteva essere visibile o distinguibile.

L'attività della pubblica amministrazione, deve svolgersi nei limiti posti dalle norme primarie, per cui è tenuta a subire le conseguenze dell'art. 2043

c.c. e dell'art. 2051 c.c., in quanto ha l'obbligo di provvedere all'eliminazione di eventuali situazioni di pericolo per gli utenti della strada:

è in applicazione di tali principi che la domanda attorea può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Questo decidente, liberamente valutando il comportamento processuale delle parti,

ACCOGLIE

La domanda avanzata da Urso Lorenza e condanna il Comune di Aci Sant'Antonio al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 1.211,12, oltre le spese di C.T.U. sostenute, interessi dal di dell'evento al soddisfo, spese e competenze legali statuite in € 900,00 di cui € 100,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A..

Così deciso.

Acireale li,08.04.2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

08 APR 2013

IL CANCELLIERE

dott. Pasquale Garozzo

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Lilianna Mazzocchi

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere nel grado di avere il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia rilasciata in forma esecutiva e di m. e. Patane
Acireale, li 29 MAG 2013

SB

IL CANCELLIERE
dott. Pasquale Garozzo



E' copia per la notifica

Acireale, li 29 MAG 2013

IL CANCELLIERE
dott. Pasquale Garozzo

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DISTACCATA DI ACIREALE
- UFFICIO N.E.P. -

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario ha fatto all'ufficio in originale cartaceo e in formato elettronico, il presente titolo che precede ai documenti in esso indicati, al fine di far pervenire per loro legale scienza e conoscenza, consegnandole come segue:

AL Comune di ACI SANT'ANTONIO
IN PERSONA DEL Sindaco PROTETTORE
CONSEDE IN ACI SANT'ANTONIO
VIALE REGINA MARGHERITA n° 8

A mani
di *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

UFFICIO N.E.P.
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DISTACCATA DI ACIREALE

STUDIO LEGALE
Avv. Michelangelo Castana
Via Salvatore Paola, n° 13- 95125 Catania
Tel e Fax 095.530090 - Cell. 338.8565040
e-mail: avvocatocastana@katamail.com
Cod. Fisc : CSTMHL71E15C351C

| |
|----------------------------|
| COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO |
| 15 LUG. 2013 |
| Prot. N. 12257 |

Spett.le
Comune di Aci Sant'Antonio
Ufficio legale
Via.le Regina Margherita n. 8
95025 Aci Sant'Antonio (CT)

Oggetto: -comunicazione relativa alla controversia, pendente tra i sig.ri Urso Lorenza - Tomarchio Sebastiano ed il Comune di Aci Sant'Antonio.
-sentenza n. 221/2013 emessa da Giud. Di Pace di Acireale Dr.ssa Mazzocchi.

Relativamente alla sentenza n. 221/2013 comunico che sarebbe opportuno impugnare nei termini di legge l'anzidetto provvedimento innanzi al Tribunale competente poichè:

- nell'anzidetta sentenza n. 221/2013 il Giudice Di Pace Mazzocchi ha riconosciuto erroneamente le somme di "€ 1.211,12, oltre spese di CTU, interessi dal di dell'evento al soddisfo, spese e competenze legali statuite in € 900,00 di cui € 100,00 per spese, oltre IVA. C.p.A.", in favore della sola sig.ra Urso Lorenza, malgrado vi fosse un altro istante e precisamente il sig. Tomarchio Sebastiano;
- nella sentenza n. 221/2013 il Giudice di Pace incaricato non ha tenuto conto delle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU Carmelo Vassallo;

Inoltre, visto e considerato che il sinistro oggetto della su indicata sentenza risulta avvenuto durante il periodo di copertura assicurativa dell'Ente, Vogliate provvedere ad inviare l'anzidetta sentenza n. 221/2013 alla Faro Assicurazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, preciso inoltre che l'atto di appello della su indicata sentenza dovrà essere preventivamente autorizzato da codesto spett.le Ente e poi notificato alle controparti entro e non oltre il giorno 15 settembre 2013.

Distinti saluti.

Catania, li 12.07.2013

Avv. Michelangelo Castana
Avv. Michelangelo Castana



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

CONVENZIONE

Oggetto: Incarico legale – Atto di citazione in appello dinanzi al Tribunale di Catania avverso la sentenza n. 221/2013 emessa da Giudice di Pace di Acireale, Dr.ssa Mazzocchi.

Parti del Procedimento : Urso Lorenza – Tomarchio Sebastiano c/ Comune di Acì Sant'Antonio .

L'anno duemilatredici il giorno 05 Agosto 2013

TRA

Il dott. Giuseppe Romano, nella qualità di Segretario Comunale – Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di Acì S. Antonio (CT) – C.F. 00410340871, in nome e per conto del quale agisce

DA UNA PARTE

Il Sig. Avv. Michelangelo Castana nato a Catania il 15.05.1971, cod. Fisc. CSTNHL71E15C351C, P. Iva 03894020878, con studio in Catania, Via Salvatore Paola n. 13, nella qualità di legale incaricato

DALL'ALTRA

Si stipula la seguente convenzione:

Art. 1

L'Avvocato si impegna a rappresentare e difendere questo Comune nel giudizio di cui all'oggetto, prendendo visione delle relative pratiche presso la sede del Comune, in orari da concordarsi;

Art. 2

- Con la delibera G.M. n. _____ del _____, il compenso da corrispondere al professionista incaricato in base ai minimi tariffari previsti dalla normativa forense, oltre IVA e CPA, di cui viene corrisposto un acconto di € 500,00 inclusa IVA e CPA previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Con l'accettazione dell'incarico, il professionista si impegna:

- a) prima di formulare i rituali atti introduttivi a valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, a darne tempestiva comunicazione;
- b) a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune;
- c) a tenere costantemente informata l'Amministrazione delle varie fasi processuali e dell'esito finale con relazioni scritte.

Art. 3

Nell'ambito della somma impegnata con l'atto di incarico richiamato, possono essere erogati acconti su richiesta motivata del professionista, previa presentazione di regolare fattura. Gli eventuali acconti percepiti dovranno essere, dal professionista, indicati nella parcella finale.

Il compenso, a saldo, sarà liquidato e pagato, previa presentazione di fattura, con successivo ulteriore provvedimento.

IL PROFESSIONISTA

Avv. Michele Costantini

IL RESPONSABILE AA.GG.

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore *I Settore*

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data *3.9.2013*

IL CAPO SETTORE *[Signature]*

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data *03.09.2013*

IL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap. S. denominato

Previsione iniziale Euro

Impegni precedenti Euro


DISPONIBILITA' Euro

IMPEGNO ALLA PRESENTE n. Euro

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro

Data

IL RESPONSABILE



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

[Signature]

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO GENERALE